



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, OGGETTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **gennaio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il **Consiglio Comunale**
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MORANDI Giovanni	Sindaco	X	
DI TITTA Anna	Consigliere Anziano	X	
FRANCHI Maria Cristina	Consigliere	X	
CIANA Paolo	Consigliere	X	
MEAZZA Ernesto	Consigliere	X	
SOLDANO Teresa	Consigliere	X	
DARIOLI Marigliano	Consigliere		X
FAVARON Annalisa	Consigliere	X	
PISCIA Thomas	Consigliere	X	
RONCO Marco	Consigliere	X	
NOCILLA Salvatore Paolo	Consigliere	X	
DONINI Gianluca	Consigliere		X
GERACI Mario	Consigliere	X	
Totale		11	2

Assessore esterno senza diritto di voto:
BIROCCO Roberto

Assiste all'adunanza il Segretario Generale [Dr. Nicola Di Pietro](#) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Giovanni Morandi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, OGGETTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Delib. CC n. 9 del 30.1.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle Entrate Regionali e degli Enti Locali” del Decreto Legge n. 193 del 2016, convertito con Legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie Entrate, anche Tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni Tributarie e che con riferimento alle Sanzioni Amministrative per violazione del Codice della Strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della Legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* Istituzionale del Comune;

Considerato che:

- E' opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- La definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.
- **Ritenuto** di approvare la definizione agevolata delle seguenti entrate:

- Ingiunzioni Fiscali relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) notificate dal 2010 al 2016;
- Ingiunzioni Fiscali relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) notificate dal 2008 al 2016;
- Ingiunzioni Fiscali relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) notificate dal 2006 al 2016, di competenza del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) di Verbania;
- Ingiunzioni Fiscali relative all'Imposta sulla Pubblicità (ICP) notificate dal 2010 al 2016, gestite dal Concessionario della riscossione;
- Ingiunzioni Fiscali relative a Sanzioni Amministrative per violazioni del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate dal 2008 al 2016; per dette ingiunzioni le disposizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente agli importi di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Ingiunzioni Fiscali relative ad entrate scolastiche notificate dal 2015 al 2016;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle Entrate Comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, Verbale n. 3 del 26 gennaio 2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 16 gennaio 2017 dalla Commissione Consiliare Bilancio, Finanze e Programmazione, Statuto e Regolamenti, come risulta dal Verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n.1(Geraci Mario)	n. 10	n.10	n.0

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle Entrate Comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. Di delegare la gestione della definizione agevolata e la riscossione dei relativi importi a:
 - Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) del Verbano Cusio Ossola per le ingiunzioni di pagamento relative alla Tariffa Igiene Ambientale (TIA);
 - Concessionario della riscossione per le ingiunzioni di pagamento relative all' Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
3. Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato Regolamento Comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997.

Successivamente,
Su proposta del Sindaco Presidente
Stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 1 (Geraci Mario)	n. 10	n. 10	n. 0

D E L I B E R A

D dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.



Comune di Gravellona Toce
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 9 del 30.01.2017**

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Entrate ed atti definibili in forma agevolata	3
Articolo 3 – Misura della agevolazione	4
Articolo 4 – Modalità e termini di pagamento	5
Articolo 5 – Soggetti, termini e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata	5
Articolo 6 – Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata	6
Articolo 7 – Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata	6
Articolo 8 – Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 9 – Mancato, insufficiente o tardivo versamento	6
Articolo 10 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità	6

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Articolo 2

Entrate ed atti definibili in forma agevolata

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle seguenti ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:

- ingiunzioni fiscali relative all'imposta comunale sugli immobili (Ici) notificate dal 2010 al 2016;
- ingiunzioni fiscali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu) notificate dal 2008 al 2016;
- ingiunzioni fiscali relative alla tariffa di igiene ambientale (Tia) notificate dal 2006 al 2016, di competenza del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) di Verbania;
- ingiunzioni fiscali relative all'imposta sulla pubblicità (Icp) notificate dal 2010 al 2016, gestite dal Concessionario della riscossione;
- ingiunzioni fiscali relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate dal 2008 al 2016; per dette ingiunzioni le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli importi di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ingiunzioni fiscali relative ad entrate scolastiche notificate dal 2015 al 2016.

2. In ipotesi di ingiunzioni fiscali di cui al comma precedente relative a diverse entrate e/o differenti annualità, la definizione agevolata si applica anche limitatamente a singole entrate e/o annualità definibili.

3. Fermo restante quanto disposto dal precedente comma 2, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.

4. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 oggetto di piani di dilazioni di pagamento, anche decaduti, concessi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o

unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

5. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 ricompresi nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

6. Relativamente alle entrate ed atti definibili in forma agevolata non è possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata, e non è possibile altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 3

Misura della agevolazione

1. Gli atti di cui al precedente articolo 2 possono essere definiti con il pagamento di quanto dovuto al netto degli importi a titolo di sanzione in esso contenuti.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 1, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono definibili con la sola eliminazione degli importi applicati ai sensi del sesto comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le somme eventualmente già pagate, anche a seguito di dilazioni di pagamento concesse, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, a titolo di sanzione ed interessi ex articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689, di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché di interessi di dilazione restano acquisite al bilancio comunale e non sono oggetto di ripetizione.

Articolo 4

Modalità e termini di pagamento

1. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata possono essere pagati in una unica soluzione entro il 31 luglio 2017 ovvero in rate mensili, di pari importo, in numero massimo di 15, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da luglio 2017.

2. In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale.

3. Il versamento deve essere eseguito su conto corrente postale, specificamente dedicato, indicato dal Comune (o dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) di Verbania o dal Concessionario della riscossione) con la comunicazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di una delle procedure di composizione negoziata della crisi di impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articolo 111 e 111bis dello stesso regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 5

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istanza di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dal Comune (o dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) di Verbania o dal Concessionario della riscossione), può essere presentata dal debitore ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo al pagamento del debito.

2. La gestione della definizione agevolata e la riscossione dei relativi importi viene delegata a:

- Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) di Verbania per le ingiunzioni di pagamento relative alla Tariffa Igiene Ambientale (TIA);

- Concessionario della riscossione per le ingiunzioni di pagamento relative all' Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).

3. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2017 con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo pec all'indirizzo gravellonatoce@pec.it

b) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla Piazza Resistenza n. 10;

4. Nella predetta istanza deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto le entrate cui la stessa si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai predetti giudizi.

5. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata anche nella ipotesi di debiti esclusivamente riferiti ad importi eliminabili per effetto della definizione agevolata.

Articolo 6

Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di detta istanza.

Articolo 7

Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata deve concludersi entro il 31 maggio 2017.

2. Entro il predetto termine il Comune (o dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (COUB) di Verbania o dal Concessionario della riscossione) deve comunicare al debitore l'esito dell'istruttoria con l'indicazione, in caso di accoglimento dell'istanza, dell'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata con le relative scadenze.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione agevolata

1. *La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, alle relative scadenze, di tutte le somme dovute.*

Articolo 9

Mancato, insufficiente o tardivo versamento

1. *In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può essere rateizzato.*

Articolo 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. *Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune entro trenta giorni dalla sua adozione.*

2. *I responsabili delle entrate oggetto del presente regolamento adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.*

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 in data 30 gennaio 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Gravellona Toce, lì 30 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Zoia

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Gravellona Toce, lì 30 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elena Lagostina



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Giovanni Morandi

IL MEMBRO ANZIANO
F.to Anna Di Titta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicola Di Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **8/02/2017** all' Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Lì 8/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravellona Toce, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro